Verbale di accordo – Welfare aziendale

Il giorno 12 luglio 2023, in Sanremo, le Parti così costituite:

Rivieracqua SpA, rappresentata dai Signori:

- ✓ Gianluca Oddone, Direttore del Personale
- ✓ Loredana Bianchi, Responsabile ufficio personale

assistiti da Francesca Zambelli, addetta ufficio personale.

OO.SS.:

FILCTEM – CGIL, rappresentata dai Signori: Paolo Marengo, Roberta Benedetti, Claudio Massabò, Giuseppe Sparneri

FEMCA – CISL, rappresentata dai Signori: Corrado Calvanico, Emanuele Frattarola, Daniele Montanaro

UILTEC – UIL, rappresentata dai Signori: Pamela Tani, Alessandro Tirotta, Riccardo Boeri

Si sono incontrate in attuazione di quanto previsto nel Verbale di accordo di armonizzazione sottoscritto tra le Parti in data 4 febbraio 2022, al fine di affrontare, in via principale, il tema della assistenza sanitaria integrativa, completando il percorso della contrattazione di secondo livello avviato e parzialmente concretizzato con l'accordo del 4 luglio 2022.

1. *Assistenza sanitaria integrativa*

Le parti concordano di mettere nella disponibilità di tutti i lavoratori dipendenti uno strumento, alternativo al FASIE, che consenta il rispetto dei sotto riportati principi enunciati all'art. 50 del CCNL gas acqua di Utilitalia:

- *il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona e rappresenta un primario interesse della collettività;*
- *l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale e, sulla base della legislazione vigente, è integrabile attraverso forme di assistenza complementari definite negozialmente al fine di offrire sistemi di integrazione e sostegno al servizio sanitario e socio-assistenziale pubblico.*

Un'analisi delle opportunità offerte dal mercato, contemperate con le attuali disponibilità economico finanziarie dell'azienda, ha escluso la possibilità di ricorrere a forme di assicurazione privata in luogo del FASIE.
Le Parti hanno pertanto ritenuto di garantire a ciascun dipendente una somma *fissa* di euro 100 annui, da utilizzare per prestazioni di carattere medico: esami, visite, prevenzione, presidi medici, ecc....

Ai 100 euro predetti, previsti annualmente per l'intera durata dell'accordo, andrà sommato un importo *variabile* ulteriore concordato di anno in anno per il triennio di vigenza dell'accordo, che potrà oscillare tra 20 e 80 euro, avendo cura di considerare nella determinazione, concertata tra azienda e OOSS, la situazione economico finanziaria aziendale contingente.
Per l'anno 2023 tale importo viene determinato in euro 65.
Le Parti concordano che l'erogazione delle competenze 2023 avvenga nel primo trimestre 2024 secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

1.1. Erogazione somme

Le somme determinate come al punto precedente verranno rese disponibili per i dipendenti e loro familiari inclusi nello stato di famiglia mediante la piattaforma informatica Timeswapp, con accesso dal portale dei dipendenti INAZ (in una apposita sezione dedicata) e saranno vincolate, dovendo essere spese esclusivamente per prestazioni/presidi di carattere medico.
Per i dipendenti che decideranno di convertire totalmente, nell'anno di riferimento, il proprio premio in welfare e/o di destinarlo totalmente al fondo di previdenza complementare Pegaso (se iscritti), le cifre predette saranno incrementate del 18%.
Le somme non utilizzate da ciascun dipendente entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione verranno incamerate dall'Azienda, che le potrà utilizzare nella determinazione della parte variabile dell'anno successivo.

solo per gli importi di assistenza sanitaria non utilizzati

2. *Permessi per visite mediche*

Premesso che il personale trasferito da AMAIE SpA godeva, presso la società di provenienza, di un monte permessi per visite mediche/esami, determinato secondo le singole esigenze, senza alcun limite alle ore concedibili, se correttamente giustificate.
Considerato che nell'accordo di armonizzazione si è stabilito di tenere conto, nella presente trattativa, della rinuncia a tale trattamento di miglior favore.
Dato atto che si ritiene opportuno assegnare a tutti i dipendenti un monte ore spendibile per visite mediche, le Parti, dopo approfondita discussione, concordano di concedere al personale dipendente regolato dal CCNL gas acqua di Utilitalia, il seguente monte ore permessi vincolandolo allo smaltimento della spettanza delle ferie pregresse:

a. ai dipendenti senza residuo ferie pregresse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento sono attribuite 12 ore;
b. ai dipendenti con residuo ferie pregresse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento compreso tra 1 e 5 giornate di ferie pregresse sono attribuite 8 ore;
c. ai dipendenti con residuo ferie pregresse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento compreso tra 5 e 10 giornate di ferie pregresse sono attribuite 4 ore;

d. ai dipendenti che non rientrino nelle lettere a, b, c, che programmino e smaltiscano le ferie secondo programma, l'ufficio personale a proprio insindacabile giudizio potrà concedere a consuntivo le 4 ore di cui alla lettera c.

I permessi di cui al presente paragrafo saranno concessi solo per visite ed esami non differibili e da effettuarsi presso strutture pubbliche o private convenzionate, giustificati mediante specifica documentazione rilasciata dalla struttura.
La discrezionalità in merito alla concessione del permesso è in capo all'ufficio personale.
Per le gravi patologie certificate il monte permessi sarà incrementato a discrezione dell'ufficio personale e comunque non potrà essere inferiore a 20 ore annue complessive.
I permessi come sopra determinati potranno essere fruiti dal dipendente per sé o per assistenza ai propri figli minori.
I permessi non utilizzati nell'anno non saranno fruibili nell'anno successivo ma verranno azzerati.

3. *Applicabilità e durata del presente accordo*

Le Parti si danno atto che il presente accordo, triennale, valido per gli anni 2023-2024-2025, si applica a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL Settore Gas Acqua di Utilitalia.

4. *Disposizioni finali – Clausola di adeguamento*

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di Legge e/o di contratto che verranno emanate in materia, alle quali si conformerà automaticamente – previa contrattazione se necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Rivieracqua SpA

FILCTEM CGIL

FEMCA CISL

UILTEC UIL